CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 25 maggio 2011

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339); preso atto dell'intesa sul testo dello schema sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011; considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge del Governo C. 4299, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (S. 2729), proroga di sei mesi (dal 21 maggio al 21 novembre 2011) il termine per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, mentre la lettera *d*) novella l'articolo 3, comma 6, della medesima legge portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega «qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»;

premesso che:

l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie dei rapporti dello Stato con l'Unione europea (lettera *a)*), del sistema tributario e contabile dello Stato e della perequazione delle risorse finanziarie dello Stato (lettera *e)*);

il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisce obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009;

a tal fine, il comma 2 di tale articolo, alla lett. *h*), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, stabilisce i relativi principi di delega;

le disposizioni che recano rinvii a ulteriori decreti legislativi correttivi devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha individuato precisi limiti per l'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), in particolare chiarendo che questa può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega»;

notato che il provvedimento prevede, all'articolo 35, «una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia»,

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, comma 4 - ove si specifica che le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel provvedimento saranno identificate con decreti legislativi correttivi - e all'articolo 35, comma 4 - ove si prevede che sulla base degli esiti della sperimentazione verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati (di cui all'articolo 3), del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto (di cui all'articolo 4), della struttura della codifica della transazione elementare (di cui all'articolo 6), degli schemi di bilancio (di cui agli articoli 11 e 12), dei criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 17) e le eventuali ulteriori integrazioni al provvedimento - appare opportuna una valutazione delle relative disposizioni sotto il profilo dell'effettività dell'attuazione della delega: infatti, la legge n. 42 del 2009 consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; a tal fine appare opportuno fare riferimento, come consentito dall'articolo 2, comma 1, della stessa legge delega, a «distinti decreti legislativi», da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale; all'articolo 2, comma 4 - ove si prevede un'ulteriore sperimentazione, finalizzata alla graduale estensione alle regioni e agli enti locali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa, successivamente agli esiti della sperimentazione già prevista dalla legge di contabilità nell'ambito dell'apposita delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato - si consideri che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5, ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nel citato articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;

all'articolo 6 - che stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42 - e all'articolo 34, comma 1 - che rinvia ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i necessari aggiornamenti degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), in funzione di eventuali fabbisogni informativi - appare opportuna una valutazione sotto il profilo che riguarda il rinvio a fonti normative subprimarie per integrazioni o modifiche di norme contenute in fonti di rango primario, a tal fine verificando la congruità dello strumento prescelto ai fini dell'intervento normativo previsto; all'articolo 29, comma 1, lettera *k*) (seconda riga), si consideri che risulta mantenuto l'inciso «o la provincia autonoma», che è stato invece soppresso in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

all'articolo 35, comma 2 - ove si stabilisce che le modalità di sperimentazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in esame «anche in deroga alle vigenti discipline contabili» (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014) - appare opportuno considerare che la previsione di norme derogatorie in sede di decreto delegato non sembra consentita dalla legge di delega; d'altro canto lo schema di decreto legislativo, nel prevedere la fase di sperimentazione, non ne individua i destinatari, rinviandone la definizione a fonte di rango inferiore e analogo rinvio è effettuato per la previsione di forme semplificate di bilanci e contabilità per comuni con meno di 5000 abitanti.